

Legge federale Avamprogetto sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981

(LMCCE)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 122 capoverso 1, 124 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del².....,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ Scopo della presente legge è il riconoscimento e la riparazione dell'ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari prima del 1981 in Svizzera.

² Disciplina:

- a. le prestazioni finanziarie a favore delle vittime e di altre persone oggetto di misure;
- b. l'archiviazione e la consultazione degli atti;
- c. la consulenza e il sostegno alle persone oggetto di misure;
- d. l'analisi scientifica e l'informazione del pubblico;
- e. altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *misure coercitive a scopo assistenziale*: le misure ordinate in Svizzera prima del 1981 dalle autorità ed eseguite da quest'ultime o su loro incarico e sotto la loro sorveglianza, al fine di proteggere o educare bambini, adolescenti o giovani adulti;
- b. *collocamento extrafamiliare*: il collocamento di bambini e adolescenti lontano dalla propria famiglia, in ostelli o istituti, presso una famiglia ospitante o

RS

¹ RS **101**

² FF.....

affiliante oppure presso un'azienda commerciale o agricola, ordinato in Svizzera prima del 1981 dalle autorità o da privati;

- c. *persone oggetto di misure*: le persone che hanno subito misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari;
- d. *vittime*: le persone oggetto di misure, la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata lesa, in particolare a causa di:
 - 1. violenza fisica o psichica,
 - 2. abuso sessuale,
 - 3. sottrazione del figlio e adozione sotto pressione,
 - 4. somministrazione o sperimentazione di farmaci sotto pressione o all'insaputa della vittima,
 - 5. castrazione, sterilizzazione o aborto sotto pressione o all'insaputa della vittima,
 - 6. sfruttamento economico,
 - 7. impedimento mirato dell'evoluzione e dello sviluppo personale,
 - 8. stigmatizzazione sociale.

Art. 3 Riconoscimento dell'ingiustizia

La Confederazione riconosce l'ingiustizia commessa ai danni delle vittime.

Sezione 2: Contributo di solidarietà

Art. 4 Principi

¹ Le vittime hanno diritto a un contributo di solidarietà. Quest'ultimo è un segno di riconoscimento dell'ingiustizia subita e intende contribuire alla sua riparazione.

² Il contributo di solidarietà è versato su domanda.

³ Tutte le vittime ricevono lo stesso importo.

⁴ Il diritto al contributo di solidarietà è personale; non è né trasmissibile per successione né cedibile.

⁵ Il contributo di solidarietà è fiscalmente parificato ai versamenti a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta e dell'articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. In termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento il contributo di solidarietà è parificato alle prestazioni a titolo di riparazione morale ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell'11 aprile 1889⁵

³ RS 642.11

⁴ RS 642.14

⁵ RS 281.1

sull'esecuzione e sul fallimento. Il contributo di solidarietà non comporta una riduzione del diritto all'aiuto sociale.

Art. 5 Domande

¹ Le domande per il contributo di solidarietà vanno presentate all'autorità competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente non entra nel merito delle domande presentate dopo la scadenza di tale termine. È fatta eccezione per le domande che non sono state presentate entro il termine per motivi validi. Per tali domande il termine può essere prorogato di 18 mesi al massimo.

² Il richiedente deve rendere verosimile la sua qualità di vittima ai sensi della presente legge. A tal fine allega alla domanda tutti gli atti disponibili e altri documenti idonei a dimostrare la sua qualità di vittima.

³ Per preparare e presentare la domanda, le persone oggetto di misure possono avvalersi del sostegno degli archivi di Stato e dei servizi di contatto cantonali.

Art. 6 Esame delle domande e decisione

¹ L'autorità competente esamina le domande e decide in merito alla concessione del contributo di solidarietà.

² Prima di decidere sente la commissione consultiva (art. 18 cpv. 2).

³ Conclude il trattamento delle domande entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 Determinazione e versamento

¹ Il contributo di solidarietà può essere versato in due rate alle vittime la cui domanda è stata accolta.

² Per determinare la prima rata si tiene conto del limite di spesa e del numero di domande presentate.

³ Per determinare la seconda rata si tiene conto di quanto rimane del limite di spesa dopo il versamento della prima rata e del numero di domande accolte con decisione passata in giudicato.

Art. 8 Rimedi giuridici

¹ Contro il rifiuto della domanda può essere interposta opposizione entro 30 giorni all'autorità competente.

² La decisione dell'autorità competente è impugnabile mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 9 Limite di spesa e finanziamento

¹ L'Assemblea federale autorizza un limite di spesa per i contributi di solidarietà.

² I contributi di solidarietà sono finanziati:

- a. dalla Confederazione;
- b. dalle liberalità volontarie dei Cantoni;
- c. da altre liberalità.

³ Le liberalità di cui al capoverso 2 lettere b e c:

- a. sono iscritte come proventi nel consuntivo della Confederazione;
- b. sono vincolate ai sensi dell'articolo 53 della legge federale del 7 ottobre 2005⁶ sulle finanze della Confederazione.

Sezione 3: Archiviazione e consultazione degli atti

Art. 10 Archiviazione

¹ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

² Non possono servirsi degli atti per pronunciare decisioni a danno delle persone oggetto di misure.

³ Alle istituzioni che si occupavano di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari e che secondo il diritto cantonale non sottostanno alle legislazioni cantonali sull'informazione, la protezione dei dati e l'archiviazione, si applicano le disposizioni della legislazione sull'informazione, la protezione dei dati e l'archiviazione del Cantone in cui hanno sede. Tali istituzioni provvedono a salvaguardare, valutare, rendere accessibili e conservare in modo corretto i propri atti.

Art. 11 Consultazione degli atti

¹ Le persone oggetto di misure e, dopo la loro morte, i loro congiunti hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano.

² Se necessario per scopi scientifici, hanno diritto di accedere agli atti anche altre persone.

³ I termini di protezione per gli atti che contengono dati personali devono tenere conto degli interessi legittimi delle persone oggetto di misure e della ricerca.

⁴ Durante il periodo di protezione l'accesso agli atti è concesso soltanto se è adempita una delle seguenti condizioni:

- a. la persona oggetto di misure chiede di accedere ai suoi dati personali;
- b. la persona oggetto di misure acconsente alla divulgazione;

⁶ RS 611.0

- c. gli atti non sono usati in riferimento a una persona, bensì in particolare per scopi scientifici o statistici;
- d. un'autorità necessita degli atti per adempiere i propri compiti legali;
- e. altri interessi degni di protezione lo giustificano.

⁵ Le persone oggetto di misure possono chiedere che i contenuti controversi o inesatti degli atti siano segnalati e che agli atti sia allegata la loro versione dei fatti. Non sussiste un diritto alla rettifica o alla distruzione degli atti.

Art. 12 Sostegno da parte degli archivi di Stato cantonali

¹ Gli archivi di Stato cantonali e altri archivi di Stato sostengono le persone oggetto di misure e i servizi di contatto nella ricerca degli atti.

² Gli archivi di Stato cantonali sostengono altresì le istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 3 nell'adempimento dei loro obblighi.

Art. 13 Depositi a risparmio delle persone oggetto di misure

¹ Gli archivi cantonali, altri archivi di Stato e le istituzioni di cui all'articolo 10 capoverso 3 accertano, su richiesta delle persone oggetto di misure, se nei loro archivi vi sono informazioni su depositi a risparmio di dette persone. Forniscono consulenza e sostegno alle persone oggetto di misure.

² Se dagli atti risultano indizi che durante le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari esistevano depositi a risparmio presso una banca, quest'ultima o il suo successore procede gratuitamente, su richiesta della persona oggetto di misure, agli accertamenti necessari.

Sezione 4: Consulenza e sostegno da parte dei servizi di contatto cantonali

Art. 14

¹ I Cantoni gestiscono servizi di contatto per le vittime e per le altre persone oggetto di misure. Detti servizi offrono consulenza alle persone oggetto di misure e, alle vittime, un aiuto immediato come pure un aiuto a più lungo termine ai sensi dell'articolo 2 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2007⁷ concernente l'aiuto alle vittime di reati.

² I servizi di contatto sostengono le persone oggetto di misure nel preparare e presentare le domande di concessione del contributo di solidarietà.

⁷ RS 312.5

Sezione 5: Analisi scientifica e informazione del pubblico

Art. 15 Analisi scientifica

¹ Il Consiglio federale provvede a un'estesa analisi scientifica delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

² L'autorità competente provvede alla diffusione e all'utilizzo dei risultati dell'analisi scientifica.

³ Può promuovere in particolare:

- a. le produzioni mediatiche, le mostre e le relazioni sull'argomento;
- b. l'inserimento nei materiali didattici delle scuole elementari, medie, professionali e medie superiori;
- c. la sensibilizzazione delle autorità, delle istituzioni e dei privati cui secondo il diritto vigente competono le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari.

Art. 16 Simboli commemorativi

I Cantoni provvedono a erigere un monumento e a creare altri simboli commemorativi.

Sezione 6: Altri provvedimenti

Art. 17

L'autorità competente può adottare altri provvedimenti nell'interesse delle persone oggetto di misure. Può in particolare:

- a. sostenere l'istituzione di una piattaforma per servizi di ricerca;
- b. promuovere progetti d'aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime o delle altre persone oggetto di misure.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 18 Autorità competente e commissione consultiva

¹ Il Consiglio federale designa l'autorità competente.

² Istituisce la commissione consultiva (art. 6 cpv. 2). In quest'ultima sono rappresentate anche le vittime e le altre persone oggetto di misure.

Art. 19 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale fissa il contributo di solidarietà e definisce l'importo delle eventuali rate di cui all'articolo 7.

² Emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare i dettagli:

- a. della procedura di domanda;
- b. del finanziamento e dell'attuazione di altri provvedimenti secondo l'articolo 17.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 21 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Va pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Riparazione a favore dei bambini che hanno subito collocamenti coatti e delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale (Iniziativa per la riparazione)» è stata ritirata o respinta.

³ La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza inutilizzata del termine di referendum.

⁴ In caso di referendum e di accettazione della presente legge in votazione popolare, essa entra in vigore il giorno dopo l'omologazione dei risultati della votazione.

*Allegato
(art. 20)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁸ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. w

Il ricorso è inammissibile contro:

- w. le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà (art. 4 della legge federale del ... sulla rielaborazione scientifica delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981), salvo che la contestazione sollevi una questione giuridica d'importanza fondamentale o che si tratti di un caso particolarmente importante per altri motivi.

2. Legge federale del 21 marzo 2014⁹ concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa

Art. 1-4 e 6-7

Abrogati

Art. 8 cpv. 3

³ Il Consiglio federale abroga la presente legge non appena è conclusa la rielaborazione scientifica ai sensi dell'articolo 5 e ne sono pubblicati i risultati.

⁸ RS 173.110

⁹ RS 211.223.12